



COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA

Città metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55

OGGETTO :

CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA ED ALLA PRO LOCO DI SAN GIORIO DI SUSA - ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisette**, del mese di **novembre**, alle ore **21** e minuti **50**, nella sala delle riunioni, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BAR Danilo	SINDACO	X	
GIAI Luca	ASSESSORE	X	
FACCIUTO Erica	ASSESSORE		X
Totale		2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **DOTT. Alberto CORSINI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BAR Danilo**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta di erogazione di un contributo economico - acclarata al protocollo dell'Ente con il n. 2795 del 15 dicembre 2016 - pervenuta all'Amministrazione comunale da parte dell'Associazione Pro Loco di San Giorio di Susa per lo svolgimento nell'anno 2017 di alcune manifestazioni tradizionali (Festa patronale di *San Giors* e Festa del marrone);

CONSIDERATO che tali manifestazioni rivestono notevole rilevanza sotto il profilo culturale e ricreativo per la comunità sangioriese e non solo in quanto determinano un notevole afflusso di persone anche da altri Comuni;

PRESO ATTO che la Biblioteca di San Giorio di Susa è gestita da un'associazione di fatto che svolge in maniera autonoma un'attività culturale che l'Ente intende sostenere ma che non è in grado di gestire in maniera diretta e che sicuramente comporterebbe un notevole onere gestionale ed un maggior impiego di risorse umane;

RILEVATO che la promozione della cultura e delle attività ricreative è un'importante finalità istituzionale dell'Ente;

ATTESO che, pertanto, le attività svolte dalle associazioni sopraindicate sono proprie dell'ente e rispettano i criteri di efficacia, efficienza ed economicità poiché si tratta di attività realizzate anche per conto del Comune di San Giorio di Susa che, in considerazione della ridotta dotazione organica, non è in grado di organizzare direttamente;

PRESO ATTO che tali associazioni svolgono attività rientranti nei compiti istituzionali del Comune, realizzate nell'interesse della collettività e che risultano altresì coerenti con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost.;

ATTESO che le predette Associazioni inoltre si avvalgono dell'opera del volontariato locale, con un evidente risparmio per le finanze pubbliche;

VISTO l'art. 6, comma 9, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale *“A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.”*;

PRESO ATTO che la norma citata rappresenta una delle misure introdotte dal legislatore nell'ambito di una manovra finanziaria tesa a razionalizzare e contenere la spesa delle Amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, per pervenire ad un miglioramento dei saldi del bilancio di ciascuna Amministrazione, contribuendo a quel processo di risanamento della finanza pubblica cui gli enti pubblici sono impegnati da anni;

RICHIAMATA la deliberazione 20 dicembre 2010, n. 1075, Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che rileva che *“tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione”*;

RICHIAMATA la deliberazione 10 marzo 2011, n. 122, Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in merito alla definizione ed individuazione delle fattispecie interessate dal richiamato divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni, che ha ricostruito, sia dal punto di vista normativo che funzionale, la nozione di *“sponsorizzazione”* in relazione all’attività degli enti locali, precisando che *“il divieto di spese per sponsorizzazioni ex D.L. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica”* poiché *“ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”*;

RICHIAMATA la deliberazione 13 aprile 2011, n. 46, Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Piemonte, con la quale si stabilisce che: a) è *“corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente e che l’ente svolge normalmente attraverso l’opera di soggetti terzi”* (ex multis: Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011); b) *“il divieto di cui all’art. 6, comma 9, citato deve ritenersi dunque operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell’interesse della collettività. Questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost., trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche”*; c) *“la qualificazione in concreto della spesa per sponsorizzazioni rispetto alle singole fattispecie gestionali, ai fini dell’applicazione del divieto normativo, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali peraltro dovranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, il profilo teleologico cui si è fatto riferimento ed in particolare i presupposti che sono alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività*

svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio";

DATO ATTO che il contributo richiesto non riveste carattere di sponsorizzazione di cui all'art. 6, comma 9, d.l. 78/2010;

VISTO l'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale *"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."*;

VISTO il Regolamento per la erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica approvato - ai sensi dell'art. 22 legge 30 dicembre 1991, n. 412 - con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dell'11 giugno 1992, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi ordinari prevedono, tra l'altro, la possibilità di concedere benefici di natura ordinaria a condizione che:

- a) l'attività istituzionale di tali Enti ed Associazioni risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
- b) gli interessati inoltrino al Sindaco apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui al punto precedente e con un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato e dei risultati conseguendi;
- c) nella domanda siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'Ente o l'Associazione dispone;

DATO ATTO che l'erogazione effettiva dei contributi avviene solo a seguito della presentazione di un apposito rendiconto che documenti l'attività svolta ed i risultati raggiunti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, Regolamento comunale per l'erogazione dei contributi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28 marzo 2017 – esecutiva ai sensi legge – avente ad oggetto *"Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione finanziario – triennio 2017/2019"*;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 23 del 5 aprile 2017 – esecutiva ai sensi legge – avente ad oggetto *"Piano esecutivo di gestione – piano delle performances per l'anno 2017"*;

RITENUTO opportuno concedere all'Associazione Pro Loco di San Giorio di Susa un contributo economico ordinario di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per lo svolgimento nell'anno 2017 di alcune manifestazioni tradizionali (Festa patronale di *San Giors* e Festa del marrone);

DATO ATTO che la spesa derivante dalla concessione del contributo economico ordinario all'Associazione Pro Loco di San Giorio di Susa, quantificata in €. 1.500,00, trova idonea copertura finanziaria sul cap. 1790 - codice di bilancio 0701104 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 – esercizio 2017, che presenta la dovuta disponibilità;

RITENUTO opportuno concedere un contributo economico di €. 1.000,00 alla Biblioteca di San Giorio di Susa per lo svolgimento di un'importante attività culturale a favore della comunità locale, a titolo di rimborso spese per acquisto di libri e per il funzionamento della struttura;

DATO ATTO che la spesa derivante dalla concessione del contributo economico ordinario alla Biblioteca di San Giorio di Susa, quantificata in €. 1.000,00, trova idonea copertura finanziaria sul cap. 1788 - codice di bilancio 0502104 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 – esercizio 2017, che presenta la dovuta disponibilità;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile/Tributi/Vigilanza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile/Tributi/Vigilanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, d.lgs. 267/00;

RILEVATA la competenza generale residuale della Giunta comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. 267/00, in quanto il presente atto non rientra né tra quelli la cui competenza è attribuita al Consiglio comunale *ex art.* 42 d.lgs. 267/00, né tra quelli la cui competenza è attribuita ai dirigenti/responsabili di servizio *ex art.* 107 d.lgs. 267/00;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese mediante assenso verbale,

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI CONCEDERE all'Associazione Pro Loco di San Giorio di Susa un contributo economico ordinario di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per lo svolgimento nell'anno 2017 di alcune manifestazioni tradizionali (Festa patronale di *San Giors* e Festa del marrone);

2. DI CONCEDERE alla Biblioteca di San Giorio di Susa un contributo economico ordinario di €. 1.000,00, per lo svolgimento di un'importante attività culturale a favore della comunità locale, a titolo di rimborso spese per acquisto di libri e per il funzionamento della struttura;
3. DI SUBORDINARE l'erogazione dei contributi di cui ai punti 1) e 2) alla presentazione da parte delle rispettive Associazioni di un'apposita rendicontazione delle spese sostenute;
4. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla concessione del contributo economico ordinario all'Associazione Pro Loco di San Giorio di Susa, quantificata in €. 1.500,00, trova idonea copertura finanziaria sul cap. 1790 - codice di bilancio 0701104 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 – esercizio 2017, che presenta la dovuta disponibilità;
5. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla concessione del contributo economico ordinario alla Biblioteca di San Giorio di Susa, quantificata in €. 1.000,00, trova idonea copertura finanziaria sul cap. 1788 - codice di bilancio 0502104 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 – esercizio 2017, che presenta la dovuta disponibilità;
6. DI DARE ATTO che si tratta di attività di soggetti terzi, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività, che risultano altresì coerenti con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost. e che rispettano i criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
7. DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo in oggetto non è assoggettata alla ritenuta di acconto del 4%, ai sensi dell'art. 28 d.P.R. 600/73, in quanto i beneficiari hanno dichiarato di non svolgere attività imprenditoriale di natura commerciale neppure occasionalmente e di non perseguire fini di lucro (Risoluzione Ministero delle Finanze 25 agosto 89, n. 11/606, e Risoluzione Ministero delle Finanze 10 agosto 90, n. 11/803) ed inoltre il contributo è erogato a titolo di rimborso spese;
8. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito *internet* istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*"- sottosezione di 1° livello "*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*" - sottosezione di 2° livello "*Atti concessione*";
9. DI DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio l'adozione di tutti gli atti gestionali successivi e conseguenti alla presente deliberazione, compreso l'impegno di spesa e la liquidazione del contributo nell'importo massimo sopraindicato e, comunque, limitatamente al disavanzo di gestione che verrà dichiarato dall'Associazione nella rendicontazione.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to BAR Danilo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Alberto CORSINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **13.12.2017** al **27.12.2017** n. reg. pubblicazione 414 (art. 124, comma 1, D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267).
- è comunicata in elenco con lettera n. _ 24 in data 13.12.2017 ____ ai Capigruppo consiliari (art. 125, D.Lg.vo 18.08.2000 n. 267).

San Giorio di Susa, 13.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Alberto CORSINI

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

San Giorio di Susa, 13.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (DOTT. Alberto CORSINI)

ATTESTAZIONE DELL' ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente deliberazione:

- è diventata esecutiva in data _____, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione (art. 134, comma 3 , D.Lgs. 18.08.2000.n. 267).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

San Giorio di Susa, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Alberto CORSINI